



Comune di Gonnosfanadiga

Provincia del Medio Campidano

Ordinanza n. 18 del 20/07/2026

OGGETTO: Obblighi di custodia dei cani e di raccolta delle deiezioni da parte dei proprietari e dei detentori a qualsiasi titolo.

IL SINDACO

PREMESSO che l'Amministrazione comunale intende perseguire il raggiungimento di un equilibrato rapporto di convivenza uomo-animale, al fine di contrastare il degrado dei luoghi pubblici o aperti al pubblico causato dalla presenza di deiezioni canine, con conseguenti rischi per la salute della cittadinanza e pregiudizio per il decoro urbano;

VALUTATO che l'elemento essenziale per il conseguimento degli obiettivi perseguiti è rappresentato dalla gestione responsabile degli animali, mediante la conoscenza e l'osservanza, da parte dei proprietari e dei detentori, di precisi obblighi e comportamenti;

RILEVATO che sempre più frequentemente si riscontra la presenza di escrementi solidi e deiezioni liquide di cani lungo i marciapiedi e le pubbliche vie, anche in luoghi particolarmente frequentati da bambini;

RILEVATO, inoltre, che sono pervenute numerose segnalazioni e lamentele da parte della cittadinanza in merito ai disagi derivanti dalla presenza delle deiezioni canine;

CONSIDERATO che tali comportamenti, oltre a pregiudicare il pubblico decoro e a deturpare muri, angoli degli edifici e marciapiedi, provocano persistenti esalazioni sgradevoli, soprattutto nei periodi estivi e in assenza di precipitazioni, e possono costituire un potenziale rischio di natura igienico-sanitaria;

DATO ATTO che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente sia penalmente, dei danni o delle lesioni arrecati a persone, animali o cose;

ATTESO che le persone incaricate della custodia dei cani possono, senza particolare aggravio, provvedere alla rimozione delle deiezioni mediante l'utilizzo di appositi sacchetti e di bottigliette, borracce, spruzzatori o altri contenitori d'acqua;

RITENUTO:

- opportuno adottare specifiche misure per contrastare il fenomeno descritto;
- necessario intervenire con un provvedimento volto a prevenire e reprimere i comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sulla salute degli animali, sul decoro urbano e sulla sicurezza delle persone, fornendo al contempo uno strumento più efficace, sotto il profilo sanzionatorio, agli organi di vigilanza;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 13 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO l'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

all'interno del centro abitato del Comune di Gonnosfanadiga, ai fini della tutela della salute pubblica, del decoro urbano e dell'igiene urbana, a tutti i proprietari e ai detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché alle persone, anche temporaneamente, incaricate della loro custodia e/o conduzione:

1. di custodire gli animali nelle proprietà private adottando tutte le misure idonee ad impedirne la fuga sulla pubblica via;
1. di essere muniti, durante la conduzione dei cani, di idonei dispositivi per la raccolta delle deiezioni solide;
2. di avere con sé, durante l'accompagnamento dei cani, bottigliette, borracce, spruzzatori o altri contenitori d'acqua, privi di sostanze chimiche o detergenti, da utilizzare all'occorrenza;
3. di esibire, su richiesta della Pubblica Autorità o degli organi di vigilanza, gli strumenti destinati alla raccolta e alla pulizia delle deiezioni;
4. di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali sulle aree pubbliche o aperte al pubblico e di conferirle, previa raccolta in appositi involucri, nei contenitori destinati ai rifiuti;
5. di versare una congrua quantità d'acqua nel punto interessato dalle deiezioni liquide prodotte dai cani, al fine di favorirne la diluizione e la pulizia della superficie;
6. il divieto di consentire ai cani di urinare in prossimità dei portoni di ingresso e degli accessi alle abitazioni, sui muri, sulle vetrine, sui marciapiedi, in prossimità di edifici pubblici e di culto, sui contenitori della raccolta differenziata esposti dagli utenti, sulle fermate degli autobus e in analoghi luoghi di pubblico interesse;
7. il divieto di affidare i cani a persone che, per età o condizioni fisiche, non siano in grado di garantirne un'adeguata custodia;
8. di utilizzare il guinzaglio;
9. di utilizzare, ove necessario, anche la museruola, rigida o morbida, in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.
10. il divieto di tenere cani su balconi, terrazze, dalle ore 11:00 alle ore 18:00 durante il periodo estivo;
11. i proprietari, i detentori o i custodi di cani sono tenuti ad assicurare costantemente la disponibilità di acqua fresca e pulita, idonei spazi ombreggiati e un ricovero o ambiente adeguato a proteggerli dalle elevate temperature e dall'esposizione diretta ai raggi solari, adottando ogni misura necessaria a prevenire situazioni di sofferenza;
12. È fatto divieto di detenere o mantenere gli animali di affezione legati alla catena o mediante altro strumento di contenzione che ne impedisca il libero movimento nel luogo di detenzione o di dimora, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 giugno 2025, n. 82. Sono fatte salve esclusivamente le ipotesi motivate da documentate ragioni sanitarie ovvero da temporanee e comprovate esigenze di sicurezza, nel rispetto della normativa vigente e limitatamente al tempo strettamente necessario;

AVVERTE

Salvo che il fatto costituisca reato o sia diversamente sanzionato da norme statali o regionali, le violazioni delle disposizioni contenute nella presente ordinanza sono punite, con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, graduata in relazione alla gravità della violazione, come segue:

- punti 2 e 3: euro 200,00;
- punti 4 e 6: euro 300,00;
- punti 1, 5, 7, 8 e 11: euro 400,00;
- punti 9, 10 e 12: euro 500,00.

Per la violazione del divieto di cui al **punto 13** della presente ordinanza trova applicazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro come previsto dall'art. 10, comma 2°, della Legge 6 giugno 2025, n. 82.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi della normativa vigente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

DISPONE

- l'esenzione dagli obblighi concernenti la raccolta, la rimozione e la pulizia delle deiezioni animali, nonché dall'obbligo di dotarsi dei relativi strumenti, per i soggetti non vedenti accompagnati da cani guida e le unità cinofile delle Forze Armate, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, delle Forze di Polizia e della Protezione Civile durante l'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali;
 - che il Servizio di Polizia Locale sia incaricato della vigilanza, del controllo e dell'esecuzione della presente ordinanza, con facoltà di richiedere ai conduttori dei cani l'esibizione degli strumenti idonei alla raccolta e alla pulizia delle deiezioni;
 - che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Gonnosfanadiga e diffusa mediante ogni ulteriore mezzo di comunicazione ritenuto idoneo;
 - che, dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, è espressamente abrogata l'Ordinanza Sindacale n. 33 del 17 settembre 2008, avente ad oggetto la disciplina degli obblighi di custodia e di raccolta delle deiezioni canine, nonché ogni altra disposizione comunale incompatibile con il presente provvedimento.
- che la presente ordinanza sia trasmessa:
 - al Comando Polizia Locale di Gonnosfanadiga;
 - al Comando Stazione Carabinieri di Gonnosfanadiga;
 - all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.

IL SINDACO

Dott. Andrea Paolo Giuseppe Floris